

Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

26/11/2024



Il Renti è lo strumento su cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Norme di riferimento

- Articolo 188-bis del Decreto Legislativo n.152/06, che istituisce il Rentri
- Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59 **“Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152”, che definisce i modelli dei documenti ed il funzionamento del Rentri**
- Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente n.97/2023: tempistiche di adesione al Rentri ed utilizzo nuove versioni dei registri di carico e scarico e dei formulari per il trasporto di rifiuti
- Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente n.143/2023: trasmissione dei dati al Rentri, accesso ed iscrizione, requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e modalità di funzionamento degli strumenti di supporto per gli operatori
- Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente n.251/2023: modalità di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario d’identificazione dei rifiuti

Definizioni D.M. 59/2023

- **Unità locale:** una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, **ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale**, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e **dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione;**
- **Operatore:** il soggetto (impresa o ente) iscritto al Rentri;
- **Utente:** il soggetto che **accede**, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.
N.B: operatore e utente possono quindi essere due soggetti diversi.
- **Sistema gestionale:** il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al Rentri, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti. L'operatore può quindi **scegliere** il gestionale che preferisce, che deve rispettare determinate caratteristiche e permettere tutte le operazioni richieste dal sistema Rentri.

➤ **Incaricato:** persona fisica che accede al Rentri per conto del rappresentante dell'operatore; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'operatore. L'incaricato può essere anche una persona esterna all'organizzazione.

➤ **Delegati dei produttori di rifiuti:**

- **Associazioni imprenditoriali** rappresentative sul piano nazionale
- **Società di servizi** di diretta emanazione della suddetta associazione
- Gestore del servizio di raccolta
- Gestore del circuito organizzato di raccolta e la gestione di specifiche tipologia di rifiuti

I delegati possono effettuare, per conto dei produttori, l'iscrizione e la trasmissione dei dati al Rentri.

➤ Numero dipendenti

Il **numero dei dipendenti** è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono una remunerazione per il lavoro effettuato, ed è riferito alla **totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.**

Il numero dei dipendenti da prendere a riferimento è quello totale, cioè l'insieme dei dipendenti di tutte le unità locali.

Nel caso di soggetti iscritti al Registro Imprese il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro; qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell'iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.

Nel caso di soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese, il numero di dipendenti è comunicato al momento dell'iscrizione al RENTRI e dovrà essere aggiornato al momento del pagamento del contributo annuale.

Nel caso di enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, il numero dei dipendenti è comunicato al momento dell'iscrizione e dovrà essere aggiornato al momento del pagamento del contributo annuale.

Il Rentri è un portale Web a cui, tutta la filiera dei rifiuti, con tre scaglioni temporali, dovrà iscriversi e inviare periodicamente i dati contenuti nel registro di carico/scarico rifiuti e formulario.

Dal 15.12.2024 ed
entro il 13.02.2025

- Impianti trattamento rifiuti (effettuano recupero e/o smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi)
- Trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi a titolo professionale
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese /enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali, artigianali e trattamento rifiuti (più di 50 dipendenti)
- Delegati (es. associazione)


Si consiglia per tali soggetti di inviare l'iscrizione al Rentri dal 1/1/2025 altrimenti si dovranno pagare i diritti sia per il 2024 che per il 2025.

Dal 16.06.25 ed entro il 14.08.25

- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
- imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali, artigianali e trattamento rifiuti (tra 11 e 50 dipendenti)

Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26

- imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- produttori di pericolosi diversi da enti o imprese indipendentemente dal numero dei dipendenti
- Attività di servizio alla persona (codici ateco 96.02.01,96.02.02,96.02.03 e 96.09.02 **produttori di rifiuti pericolosi, compreso il codice Cer 18.01.03 (aghi, siringhe, oggetti taglienti)**)



*Ad oggi assolvono alla tenuta del registro e Mud **mediante la conservazione progressiva per 3 anni dei formulari** o del documento di conferimento in caso di consegna a circuiti organizzati di raccolta*

Soggetti che non si devono iscrivere

- Imprese/enti produttori di non pericolosi (fino a 10 dipendenti)
 - Soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa produttori di rifiuti non pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti (es. medici, liberi professionisti, enti del terzo settore, condomini..)
 - Imprese/enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:
 - nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca,
 - delle attività di costruzione, demolizione e scavo
 - nell'ambito delle attività commerciali
 - nell'ambito delle attività di servizio,
 - da attività sanitarie,
- Tali soggetti non sono tenuti al registro di carico scarico. Può essere richiesta l'emissione del formulario al trasportatore in fase di programmazione di ritiro dei propri rifiuti.
- In alternativa, **ci si dovrà registrare** (procedura gratuita e diversa dall'iscrizione) al portale Rentri per poter emettere, validare digitalmente e stampare il nuovo modello del formulario di identificazione, da fornire al trasportatore in fase di ritiro rifiuti.
- Procedura da effettuare da chi trasporta i propri rifiuti previa iscrizione nella categoria 2bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.**



Se un operatore rientra in più categorie con i termini d'iscrizione diversi, a sua scelta, può iscrivere tutte le categorie **entro il primo** dei termini previsti.

L'iscrizione dev'essere effettuata **prima di procedere alla prima annotazione sul registro** in caso di:

- avvio dell'attività dopo le suddette scadenze,
- raggiungimento dei requisiti necessari oltre tali termini,



Soggetti particolari

Attività di pulizia di reti fognarie e simili:

Iscrizione sia come produttori sia come trasportatori dal 15/12/2024 al 13/2/2025, indipendentemente dal numero di dipendenti dell'impresa anche se i rifiuti prodotti / trasportati sono non pericolosi (CER 20.03.04; 20.03.06).

Nell'iscrizione devono indicare entrambe le attività (faq rentri)

Formulario: *«I soggetti che utilizzano i modelli previsti dall'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (pulizia manutentiva), continuano a utilizzare l'applicazione raggiungibile dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con le attuali, fino all'adozione di ulteriori disposizioni.»*

Cantieri edili:

Iscrizione solo in caso di **rifiuti pericolosi** I cantieri temporanei sono considerati, nell'ambito del RENTRI, unità locali se per il cantiere è tenuto un registro di carico e scarico

Attività commerciali e di servizio:

Iscrizione solo in caso di **rifiuti pericolosi**

Soggetti diversi da enti o imprese:

Esempi: medici, liberi professionisti, enti del terzo settore, condomini.
Iscrizione solo in caso di **rifiuti pericolosi**, nell'ultimo gruppo (15.12.2025 – 13.02.2026) anche se non tengono registro c/s

Attività sanitarie:

Esempi: assistenza sanitaria fornita da medici professionisti presso ospedali e altre strutture; le attività di assistenza domiciliare che contemplano anche attività di assistenza sanitari; attività di assistenza sociale che non contemplano il coinvolgimento degli operatori sanitari. Iscrizione solo in caso di **rifiuti pericolosi**

Iscrizione

L'iscrizione dovrà essere effettuata **esclusivamente** in via telematica attraverso il portale Rentri www.rentri.gov.it

L'accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione (SPID per persona fisica o persona giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che **rappresentano** l'operatore (azienda che si iscrive).

Il rappresentante dell'operatore potrà abilitare altre persone in qualità di incaricati o delegati (associazione).

Al momento dell'iscrizione, alcune informazioni sono automaticamente ricavate da:

- Registro Imprese
- Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Catasto Rifiuti
- Registro Elettronico Nazionale delle comunicazioni e delle autorizzazioni per le attività di trattamento rifiuti – RECER

Delega associazione

Delega prevista dall'art 18 del D.M. 59/2023

Produttori iniziali di rifiuti possono **delegare**:

- **Associazioni** imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale
- **Società di servizi** di diretta emanazione della suddetta associazione

Per le seguenti operazioni:

- Iscrizione
- Pagamento diritto d'iscrizione e contributo annuale
- Trasmissione dati al Renti contenuti nel registro di carico e scarico e nel formulario

Delega prevista dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06

Le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi **possono tenere i registri** per i soggetti con produzione annua di rifiuti **non pericolosi non >20 T/anno e pericolosi non > 4 T/anno.**

(annotazioni con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi).

Diritti e Contributo Annuale

Terminata l'iscrizione, l'utente deve procedere al pagamento, **per ogni unità locale**, dei seguenti importi:

- **Diritto di segreteria** pari 10€
- **Contributo annuale** diversificato in relazione a:
 - imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti pericolosi e non pericolosi a titolo professionale, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e i soggetti delegati **versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;**
 - imprese o enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano **50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;**
 - tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano **15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.**

Il versamento del contributo annuale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno

Registro carico scarico

- ❖ **Fino al 13/2/2025**: registro conforme al DM 148/98 (registri attuali). Dopo questa data i registri conformi al DM 148/98 non saranno più utilizzabili, anche se non terminati.
- ❖ **Dal 13/2/2025 e fino alla data dell'iscrizione** (quindi solo per gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025): cartaceo nuovo modello tramite la stampa format dal portale Rentri, vidimato in CCIAA territorialmente competente **Al fine di rispettare tale termine, dal 4 novembre 2024 è disponibile il servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico**: il servizio sarà accessibile attraverso il portale Rentri e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
- ❖ **Dalla data di iscrizione al Rentri (in base ai tre scaglioni temporali)**: digitale, vidimazione digitale attraverso il Rentri

- Registro cartaceo

Dal portale Rentri è possibile scaricare il format del registro da tenere in formato cartaceo **conforme al DM 59/2023**

Questo documento deve essere vidimato presso la CCIAA territorialmente competente

- Registro digitale

Per il registro digitale può essere utilizzato o il sistema Rentri o un qualunque sistema informatico interoperabile con Rentri.

Per la vidimazione si utilizzano sistemi messi a disposizione da Rentri, tramite la fornitura di un **identificativo univoco** che sostituisce la vidimazione

Formulario conforme al DM 59/2023

- **Formulario Identificazione Rifiuti**
- ❖ Fino al 13/2/2025: cartaceo conforme al DM 145/1998 (formulari attuali). Dopo questa data i formulari non ancora utilizzati e conformi al DM 145/98 non saranno più utilizzabili
- ❖ Dal 13/2/2025 al 13/2/2026: cartaceo per tutti, conforme all'All. II del D.M. 59/2023 (nuovo modello) vidimato digitalmente (vidimazione disponibile dal 23 gennaio 2025).
- ❖ Dal 13/2/2026: digitale per i soggetti iscritti al Rentri, conforme modello All. II del D.M. 59/2023 (nuovo modello)
Cartaceo per i soggetti non obbligati all'iscrizione al Rentri

- **Firma digitale registri e formulari:**

Per la firma digitale dei documenti possono essere utilizzati, **in alternativa**, lo strumento:

- messo a disposizione da Rentri, utilizzabile **esclusivamente** a tale scopo
- altro strumento a **scelta** dell'operatore

- **registri dal 13/2/2025** per i soggetti iscritti del primo gruppo, dalla data di iscrizione per tutti gli altri
- **formulari dal 13/2/2026** per i soggetti iscritti al Rentri

Trasmissione dei dati

- Dovranno essere inviati al Rentri i seguenti dati:
 - Contenuti nel registro di carico e scarico, **indipendentemente** dalla tipologia di rifiuti
 - Formulare d'identificazione dei rifiuti, limitatamente ai **solli rifiuti pericolosi**, integrati con i tracciati dei percorsi
- Tempistiche di invio
 - **Mensile**, entro la fine del mese successivo a quello dell'annotazione
 - Soggetti delegati da parte dei produttori iniziali: entro la **fine del 2° mese successivo** a quello dell'annotazione
 - In assenza di nuove annotazioni, **non** occorre effettuare nessuna trasmissione

Conservazione dei dati

Come tutti i documenti digitali validi ai fini fiscali, anche il registro cronologico di carico e scarico e formulario dei rifiuti devono essere conservati secondo quanto previsto dal codice dell'Amministrazione digitale. Deve essere previsto un sistema di conservazione digitale che garantisca ai documenti di preservare i requisiti di autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità affinché sia possibile esibire i registri e formulari in caso di verifiche, controlli, ispezioni, che questi siano leggibili, possano essere riprodotti su carta o altro supporto informatico presso la sede dell'impresa o presso il luogo di conservazione dei registri stessi.

Artt. 190 e 193 D.Lgs.152/06:

I registri ed i formulari devono essere **inviati a conservazione almeno una volta all'anno** per un periodo pari ad almeno 3 anni

Inoltre, i registri devono essere conservati per **3 anni dall'ultima registrazione**

I documenti digitali, firmati digitalmente, possono essere conservati in tale stato, senza obbligo di stampa, nel rispetto delle **Linee guida AgID**

Le modalità ed i servizi di conservazione sono a **scelta dell'operatore**

Sanzioni

| Infrazione | Rifiuti non pericolosi | Rifiuti pericolosi |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>Mancata o irregolare iscrizione al Rentri, nei tempi e con le modalità previste</p> <p>Le sanzioni sono ridotte a 1/3 nel caso di iscrizione entro 60 giorni dai termini previsti</p> | <p>Sanzione da 500 a 2.000 euro</p> | <p>Sanzione da 1.000 a 3.000 euro</p> |
| <p>Mancata o incompleta trasmissione dei dati, con tempi e modalità previsti</p> <p>Non viene sanzionata la pura correzione di dati comunicata con le modalità previste</p> | <p>Sanzione da 500 a 2.000 euro</p> | <p>Sanzione da 1.000 a 3.000 euro</p> |

N.B: si applicano inoltre le sanzioni previste dal D.Lgs.152/06 per la **tenuta, la compilazione e la gestione** dei registri di carico e scarico e dei formulari d'identificazione di rifiuti